

Piano di Governo del Territorio

Piano per le Attrezzature Religiose

Disposizioni attuative



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Urbanistica,
Commercio, Artigianato
SUAP - SUE e
Area Vasta

INDICE

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Elaborati del Piano per le attrezzature religiose	pag. 3
Art. 3	Definizione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi	pag. 4
Art. 4	Aree per l'insediamento di nuove attrezzature di interesse comune per servizi religiosi – Modalità attuative	pag. 4
Art. 5	Parametri urbanistico-edilizi – Dotazioni	pag. 5
Art. 6	Mutamenti di destinazioni d'uso	pag. 6
Art. 7	Altre disposizioni	pag. 6

Art. 1.**Finalità e ambito di applicazione****1.1.**

Il Piano per le attrezzature religiose (P.A.R.), in quanto atto separato ma facente parte del Piano dei Servizi, costituisce un'articolazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'articolo 72 della Legge Regionale n.12/2005 (Legge per il governo del territorio).

1.2.

Il Piano per le attrezzature religiose (P.A.R.) ha come finalità:

- quella di individuare le aree e gli edifici (o le porzioni di edifici) che ospitano attrezzature religiose, come definite al successivo articolo 2, esistenti e regolarmente autorizzate;
- quella di disciplinare la realizzazione di nuovi servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, nonché delle altre confessioni religiose.

1.3.

Il P.A.R., come il Piano dei Servizi di cui è parte, non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

1.4.

Per le attrezzature esistenti ed eventualmente non indicate nel P.A.R. vale il relativo provvedimento o titolo abilitativo legittimo.

Art. 2.**Definizione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi****2.1.**

A norma dell'articolo 71 della L.R. n.12/2005 sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi (SR):

- a) immobili destinati al culto: gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate ad attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

2.2.

A norma dell'articolo 44, comma 4, della l.r. 12/2005 le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costituiscono ad ogni effetto opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 3.**Elaborati del Piano per le attrezzature religiose****3.1.**

Il P.A.R. è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione;
- b) Disposizioni attuative;

c) PAR.1 – Attrezzature religiose esistenti e di progetto (tavola scala 1:10.000).

3.2.

La tavola **PAR.1 – Attrezzature religiose esistenti e di progetto** individua:

1. le attrezzature religiose **esistenti** (alla data del 6 febbraio 2015), che nella tabella, allegata anche in calce alla Relazione, sono divise secondo le seguenti definizioni:

I) “*areali*” (quelle che occupano interamente un'area o un edificio con relativa pertinenza cartografabile) o “*puntuali*” (quelle che occupano solamente porzioni di edifici con la presenza qualificante di funzioni diverse, anche non a servizi);

II) “*luoghi di culto*” (quegli spazi che sono aperti ai fedeli, agli adepti e, in generale ad un pubblico, e nei quali si svolgono riti, cerimonie, atti e pratiche specifiche di una religione) o “*altre attrezzature religiose*” (tutte le altre attrezzature di cui alle lettere *b*), *c*) e *c bis*), dell'articolo 71 della L.R. n.12/2005);

III) di livello “*locale*” (quelle attrezzature che per bacino d'utenza, rilevanza, sono dimensionate e destinate a soddisfare una parte della comunità locale) o “*sovralocale*” (quelle attrezzature che sono invece destinate ad un bacino d'utenza che oltrepassa i confini comunali).

2. le aree destinate ad accogliere attrezzature religiose **di progetto**.

Art. 4. Aree per l'insediamento di nuove attrezzature di interesse comune per servizi religiosi – Modalità attuative

4.1.

Le aree per nuove attrezzature religiose sono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose.

La realizzazione di nuove attrezzature religiose non è ammessa al di fuori delle aree puntualmente indicate nella tavola **PAR 1 – Attrezzature religiose esistenti e di progetto** ed individuate come SR nel Piano dei Servizi.

4.2.

L'individuazione di nuove aree per la realizzazione di nuove attrezzature religiose comporta variante al presente piano.

Per l'insediamento di nuove attrezzature religiose su aree destinate a servizi diversi, non trova applicazione l'articolo 14.3 delle Disposizioni attuative del Piano di Servizi.

Per la realizzazione di nuove attrezzature, di diverse confessioni religiose, in assenza di specifica deliberazione della Giunta Regionale, deve comunque essere assicurata una distanza minima pari a 100 m da altre attrezzature religiose (già esistenti o di progetto), sviluppata in linea d'aria, che si ritiene misura adeguata al corretto svolgimento delle attività religiose delle diverse confessioni.

4.3.

La realizzazione di nuove attrezzature religiose trova attuazione mediante intervento diretto da parte dell'ente della confessione religiosa, è subordinata al rispetto della normativa in materia urbanistico-edilizia ed in materia ambientale ed alla stipula di una convenzione ai fini urbanistici con il Comune. Detta convenzione deve espressamente contenere

- il dettaglio delle attività previste (tra quelle elencate al precedente articolo 2);
- la possibilità della risoluzione o della revoca in caso di accertamento da parte del Comune di attività non previste nella stessa;

oltre a quanto indicato al comma 7 dell'articolo 72 della L.R. n.12/2005, ossia:

- la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate,

- l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- e. distanze adeguate tra le aree gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose secondo quanto previsto dal presente Piano;
 - f. la dotazione di uno spazio da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda dell'edificio da destinare a luogo di culto;
 - g. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte dei disabili;
 - h. la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

Art. 5.

Parametri urbanistico-edilizi - Dotazioni

5.1.

Negli interventi di nuova costruzione di nuove attrezzature religiose sulle aree di cui al precedente articolo 4 trovano applicazione i seguenti limiti tipo-morfologici:

$Uf = 0,40$ mq/mq

H = da valutarsi in seno ad ogni progetto, in considerazione del contesto e delle necessità

$Rc = 65\%$

$Rp = 35\%$

$Dc = 5$ m

Sono ammesse costruzioni a confine alle condizioni dell'articolo 10.1.3 delle Disposizioni attuative del Piano delle Regole.

$Ds = 5$ m

Sono ammesse distanze inferiori, purché compatibili con le distanze e gli allineamenti prevalenti in atto.

$De = 10$ m (tra edificio con parete finestrata e parete dell'edificio antistante)

$Pp = 1$ mq per 3,33 mq di SL

Il progetto dovrà assicurare la dotazione di adeguati servizi igienici nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili.

La dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico da assicurare negli interventi di nuova costruzione di attrezzature religiose è la seguente:

2,00 mq di parcheggi per 1 mq di SL

5.2

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 2015 n.2 recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005 n.12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi" ed inserite come "**esistenti al 6 febbraio 2015**" nella tavola **PAR 1 – Attrezzature religiose esistenti e di progetto**.

Art. 6.

Mutamenti di destinazioni d'uso

6.1.

L'insediamento di nuove attrezzature religiose o la modifica della destinazione d'uso può avvenire esclusivamente mediante il ricorso al Permesso di Costruire ai sensi dell'articolo 52, comma 3 bis, della l.r. 12/2005, conformemente al presente Piano per le Attrezzature Religiose.

7.1.

Il progetto per l'inserimento di nuove attrezzature religiose dovrà comunque garantire la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio locale, così come individuate nel Piano Territoriale Regionale e nel Documento di piano.

7.2.

Tutti gli interventi contemplati dal P.A.R. debbono essere verificati rispetto ai vincoli, anche di natura sovraordinata, derivanti dal sistema storico, architettonico e paesaggistico, dai limiti territoriali, dalle classi di fattibilità geologica e sismica, così come definiti dal Piano delle regole.